



10516/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Commissione
massimo
scoperto.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 22846/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10516
Rep. / C.I.

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 04/04/2016
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere - PU
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22846-2011 proposto da:

, in proprio e nella qualità di legale
 rappresentante della (già),
 elettivamente domiciliato in , VIA ,
 presso lo ,
 rappresentato e difeso dall'avvocato ,
 giusta procura a margine del ricorso;

2016

692

- **ricorrente** -

contro

S.R.L., e per essa

BANK (già denominata

), nella qualità di mandataria di
S.P.A. (avente causa di),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in , VIA
presso l'avvocato , che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 868/2010 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott.

;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato
, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione con
riferimento al solo conto anticipi.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Il ricorso proposto dalla s.p.a. (già) e dal fideiussore concerne due cause riunite già in primo grado riguardanti i rapporti intercorsi tra la predetta società (debitrice, di cui il era fideiussore) e la s.p.a. Banca : da un lato l'azione di ripetizione di indebito per illegittimità dei tassi e per l'applicazione dell'anatocismo proposta dalla debitrice e dal fideiussore; dall'altro l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per i saldi passivi dei predetti rapporti.

Il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato - ricalcolata la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale anziché trimestrale - gli oppositori al pagamento di euro 655.872,73, oltre interessi convenzionali.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, disattendendo le doglianze degli appellanti relative alla capitalizzazione annuale (perché così richiesta in sede di citazione e ostandovi il principio della domanda), agli interessi ultralegali (perché regolarmente pattuiti prima della l. n. 108/1996 e applicati in concreto in misura non eccedente il tasso soglia) e alla commissione di massimo scoperto (perché non ricompresa nelle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia).

Contro la sentenza di appello la s.p.a. Pars (già s.p.a. Toluian) e Toluian Husmand hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la

Bank, quale mandataria della s.r.l.

quale successore nel credito.

2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In sintesi sostengono che la Corte di Appello abbia errato nel riconoscere che il conto anticipi n. ha avuto una disciplina convenzionale in quanto regolato dalla lettera del 9.2.98.

Tale affermazione si porrebbe in contrasto con l'art. 1284 terzo comma c.c. che prevede che gli interessi superiori al tasso legale devono essere pattuiti per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnata pur riconoscendo violato l'art. 1283 c.c. e dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale ha ritenuto legittima quella annuale "sol perché in primo grado, si faceva riferimento da parte dell'attore in vigenza di altro orientamento

giurisprudenziale, all'applicazione della capitalizzazione annuale."

Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 108/96 e illogicità della motivazione.

Lamentano che la sentenza ^{non} considera che il CTU ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale non tiene conto sia della commissione di massimo scoperto, sia degli effetti della capitalizzazione in riferimento agli effetti tipici della sommatoria degli interessi ricollegabili all'anatocismo.



3.- Tutti i motivi di ricorso sono fondati.


Il primo, secondo il quale manca la convenzione scritta per gli interessi, perché ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia" (Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014).

Invero, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché



l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009). Il secondo motivo - che denuncia che erroneamente è stata esclusa solo la capitalizzazione trimestrale e non quella annuale - perché dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

Infine, il terzo motivo - che denuncia erronea determinazione del tasso in violazione dell'art. 2 l. 108/1996, perché ne è stata esclusa la commissione di massimo scoperto - in quanto il ricorrente deduce la violazione della legge sopravvenuta non per il passato ma per la durata del contratto successiva alla sua entrata in vigore. E la nullità della clausola è rilevabile d'ufficio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016, la quale ha ritenuto rilevabile d'ufficio la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto).




In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo - in diversa composizione - che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2016

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
20 MAG 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

